



SNAI S.p.A.

PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING*

(aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. nella riunione del 5 agosto 2016)

SNAI S.p.A. – Via Luigi Boccherini n. 39, 55016 Porcari (LU)
C.F. 00754850154 – P.IVA 01729640464

INDICE

1.	PREMESSE E FONTI	1
2.	DEFINIZIONI	1
3.	DESTINATARI	3
4.	ADESIONE ALLA PROCEDURA	3
5.	OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA	3
6.	FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI	5
7.	COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE	6
8.	GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ	6
9.	DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA	6
10.	ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI È POSSIBILE CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE	7
11.	SANZIONI	8
12.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
13.	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	9
14.	DISPOSIZIONI FINALI	9
15.	ENTRATA IN VIGORE	9
	ALLEGATO A	A
	ALLEGATO B	B

1. PREMESSE E FONTI

- 1.1 La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti strumenti finanziari di SNAI S.p.A. (di seguito “**SNAI**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle rispettive Persone Strettamente Associate (come *infra* definiti) della Società e delle Controllate Rilevanti (come *infra* definite), in virtù della quotazione degli strumenti finanziari dell’Emittente su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione.
- 1.2 La presente Procedura è adottata da SNAI in attuazione dell’articolo 114, comma 7, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”) (“**TUF**”) come successivamente modificato, degli articoli 152-*sexies*, 152-*septies* e 152-*opties* del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche (“**Regolamento CONSOB**”) nonché dell’articolo 19 del Regolamento 596/2014 relativo agli abusi di mercato (“*Market Abuse Regulation*”) (“**MAR**”) del Regolamento delegato UE 522/2016 e del Regolamento di esecuzione UE 523/2016.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Autorità Competente: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”);

Controllata Rilevante: indica ogni società controllata dall’Emittente ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., la cui partecipazione detenuta dalla Società abbia un valore contabile superiore al 50% dell’attivo patrimoniale di SNAI, come risultante dell’ultimo bilancio approvato;

Funzione AAS: indica la funzione Area Affari Societari di SNAI;

Investor Relator: indica il responsabile della funzione di *investor relation* della Società;

Operazione: indica le operazioni di cui all’articolo 5 della presente Procedura;

Organo Delegato: indica ciascun amministratore di SNAI munito di deleghe di gestione;

Periodo di Chiusura: indica il periodo di tempo pari ai trenta giorni di calendario che precedono la pubblicazione della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’art. 154-*ter* del TUF, nonché delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive se ed in quanto la Società sia tenuta a renderle pubbliche;

Persona Strettamente Associata: indica, con riferimento ad ogni Soggetto Rilevante (come *infra* definito), ai sensi della normativa applicabile:

- a) il coniuge o il *partner* equiparato al coniuge;
- b) il figlio o i figli a carico;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione nell’anno precedente alla data di perfezionamento dell’Operazione;

- d) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante (come *infra* definito) o una delle persone di cui alle lettere a), b) o c) che precedono sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- e) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;
- f) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;
- g) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) che precedono;

Prodotto Finanziario Collegato: indica ciascun prodotto finanziario di seguito specificato, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (come *infra* definito):

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di Strumenti Finanziari;
- b) derivati su Strumenti Finanziari;
- c) qualora lo Strumento Finanziario sia uno strumento di debito convertibile o scambiabile, i prodotti finanziari in cui lo Strumento Finanziario può essere convertito o scambiato;
- d) strumenti emessi o garantiti dalla Società il cui prezzo di mercato possa influenzare notevolmente il prezzo degli Strumenti Finanziari o viceversa; e
- e) tutti gli altri valori mobiliari equivalenti agli Strumenti Finanziari;

SDIR: indica il “*Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata*” ai sensi della normativa CONSOB;

Soggetto Rilevante: indica ciascuna persona che sia:

- a) componente dell’organo amministrativo o di controllo dell’Emittente;
- b) un alto dirigente dell’Emittente che, pur non essendo membro degli organi di cui al punto precedente, abbia regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente ed indirettamente la Società o una Controllata Rilevante e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura della Società stessa o di una delle Controllate Rilevanti; o
- c) una persona che ricopra una delle posizioni di cui alle lettere a) e b) che precedono all’interno di una Controllata Rilevante;
- d) ciascuna persona che detenga una partecipazione nell’Emittente, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento CONSOB, pari almeno al 10 (dieci) per cento del capitale sociale, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (“**Azionista Rilevante**”);

SSA: indica il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi della normativa CONSOB;

Strumenti Finanziari: indica gli strumenti finanziari di SNAI ammessi a quotazione su di un mercato

regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, siano essi azioni o strumenti di debito, anche convertibili o scambiabili in azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere dette azioni o strumenti finanziari (inclusi i *warrant*), ovvero altri strumenti finanziari equivalenti alle azioni o a detti strumenti di debito.

3. **DESTINATARI**

3.1 La presente Procedura si applica, secondo quanto di seguito specificato:

- a) ai Soggetti Rilevanti;
- b) a ciascuna Persona Strettamente Associata.

3.2 Gli Organi Delegati, coadiuvati dall'Investor Relator, individuano i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, inserendo il nominativo in un apposito elenco (l'“**Elenco**”). Tale Elenco dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale e, in caso di modifica, copia dello stesso dovrà essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società.

3.3 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., i quali con accettazione della presente Procedura assumono conseguente e diretto impegno in tal senso, rendere edotte per iscritto le proprie Persone Strettamente Associate degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura, conservando copia della predetta comunicazione.

4. **ADESIONE ALLA PROCEDURA**

4.1 L'accettazione scritta della presente Procedura, mediante compilazione dell'Allegato A, da parte dei Soggetti Rilevanti, delega la Società per loro conto ad adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità Competente previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

4.2 Nel caso in cui non pervenga all'Emittente, da parte di uno o più Soggetti Rilevanti, copia dell'Allegato A debitamente sottoscritta, ovvero non pervenga di volta in volta la comunicazione di cui all'articolo 7 entro i termini ivi prescritti, resta a carico del Soggetto Rilevante, anche per conto delle rispettive Persone Strettamente Associate, ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

4.3 Nel caso in cui un Soggetto Rilevante voglia procedere personalmente alle comunicazioni nei confronti dell'Autorità Competente, è tenuto ad informare tempestivamente la Società di tale intenzione.

5. **OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA**

5.1 Per operazione (“**Operazione**”) si intende ciascuna operazione condotta da, o per conto di, i Soggetti Rilevanti o le rispettive Persone Strettamente Associate e concernente gli Strumenti Finanziari o i Prodotti Finanziari Collegati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata¹;

¹ Nel caso in cui la cessione in garanzia o in prestito, in connessione con il deposito dei relativi Strumenti Finanziari in un conto custodia, sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia, non è necessario notificare tale operazione.

- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE, in cui: *(i)* il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata; *(ii)* il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e *(iii)* il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati nell'assicurazione sulla vita, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;
- d) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- e) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso ad un Soggetto Rilevante o ad un dipendente in quanto parte di della retribuzione ad esso spettante) e la cessione di Strumenti Finanziari derivante dall'esercizio di un diritto di opzione;
- f) l'adesione a contratti di scambio connessi ad indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- g) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- h) l'adesione ad un contratto per differenza relativo ad uno Strumento Finanziario;
- i) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (compresi le opzioni *put and call*) e di *warrant*;
- j) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- k) le operazioni in Prodotti Finanziari Collegati ad un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- l) le operazioni subordinate al verificarsi delle condizioni e l'effettiva esecuzione delle stesse;
- m) la conversione automatica o non automatica di uno Strumento Finanziario in un altro Strumento Finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in Azioni;
- n) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- p) le operazioni in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA);
- q) le operazioni effettuate da un GEFIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;
- r) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata;
- s) l'assunzione o la concessione in prestito di Strumenti Finanziari o di Prodotti Finanziari Collegati.

- 5.2 Sono soggette a notifica ai sensi della presente Procedura, tutte le Operazioni una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)** nell'arco di un anno solare, fermo restando che ai fini del raggiungimento di tale soglia dovranno essere sommate, senza alcuna compensazione, tutte le Operazioni compiute da un Soggetto Rilevante e dalle rispettive Persone Strettamente Associate.
- 5.3 Non sono soggette ad obbligo di comunicazione:
- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)** entro la fine dell'anno solare;
 - b) le operazioni effettuate tra un Soggetto Rilevante e le rispettive Persone Strettamente Associate; e
 - c) le operazioni effettuate dallo stesso Emittente e dalle sue Controllate.
- 5.4 Ove l'Autorità Competente decida, ai sensi dell'art. 19 comma 9 del MAR, di elevare la soglia di cui ai paragrafi che precedono da Euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad Euro 20.000,00 (ventimila/00), tale nuova soglia si intenderà applicabile alla presente Procedura, senza necessità di ulteriori integrazioni o modifiche alla stessa.

6. FUNZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI

- 6.1 Ai fini della presente Procedura, agli Organi Delegati, coadiuvati dalla Funzione AAS e dall'Investor Relator, sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo 8;
 - b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (attraverso la conservazione in apposito archivio);
 - c) gestione ed aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti;
 - d) trasmissione ai Soggetti Rilevanti della presente Procedura, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo di volta in volta la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A;
 - e) raccolta e conservazione delle dichiarazioni di cui all'Allegato A sottoscritte dai Soggetti Rilevanti;
 - f) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini della presente Procedura, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
 - g) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.
- 6.2 La conservazione dell'Elenco e di copia di tutte le comunicazioni di cui al presente articolo è di competenza della Funzione AAS.
- 6.3 Gli Organi Delegati vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

7. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

- 7.1 Ciascun Soggetto Rilevante diverso dall’Azionista Rilevante, anche per conto delle proprie Persone Strettamente Associate e al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 8 che segue (e fermi restando gli obblighi imposti direttamente in capo ad essi dalla normativa applicabile), deve comunicare immediatamente alla Società – in sostanziale contestualità con il suo perfezionamento e comunque entro il termine della giornata in cui è posta in essere l’Operazione – ogni Operazione effettuata da esso stesso o da una Persona Strettamente Associata a lui riferibile, fornendo tutte le informazioni di cui all’Allegato B della presente Procedura.
- 7.2 Gli Azionisti Rilevanti che hanno aderito alla presente Procedura devono comunicare alla Società, entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo al mese di compimento dell’Operazione, anche per conto delle proprie Persone Strettamente Associate, ogni Operazione effettuata, fornendo tutte le informazioni di cui all’Allegato B della presente Procedura.
- 7.3 Le comunicazioni di cui ai paragrafi che precedono devono essere trasmesse alla Società via posta elettronica all’indirizzo e-mail internaldealing@snai.it, preavvisando telefonicamente l’Investor Relator.
- 7.4 Gli Organi Delegati e l’Investor Relator hanno il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante od Azionista Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione necessaria e utile ai fini di una corretta attuazione della presente Procedura.
- 7.5 È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi imposti dalla presente Procedura e dalla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

8. GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

- 8.1 La Società, tramite la Funzione AAS, comunica senza indugio, entro e non oltre tre giorni lavorativi dal giorno di compimento dell’Operazione, e mette a disposizione del pubblico, mediante (i) SDIR, (ii) SSA nonché (iii) pubblicazione sul proprio sito web sezione “investor relation”, le informazioni indicate nel modulo di cui all’Allegato B trasmesso dal relativo Soggetto Rilevante diverso da un Azionista Rilevante.
- 8.2 Nel caso in cui la comunicazione sia pervenuta da un Azionista Rilevante, la Società, nelle modalità di cui al paragrafo che precede, effettua la comunicazione al pubblico entro il giorno seguente dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- 8.3 Le informazioni relative alle Operazioni di cui al presente articolo non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
- 8.4 L’Emittente non è in nessun caso responsabile della veridicità e/o completezza delle informazioni di cui al paragrafo che precede. Tale responsabilità rimane in ogni caso in capo a ciascun Soggetto Rilevante.

9. DIVIETO DI COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I PERIODI DI CHIUSURA

- 9.1 Salvo quanto disposto dall’articolo 10, i Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti devono astenersi, durante i Periodi di Chiusura, dal compiere ogni Operazione, indipendentemente dal suo

controvalore o dal raggiungimento della soglia di cui all'articolo 5.2, per proprio conto, oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente.

9.2 Gli Organi Delegati della Società possono autorizzare i Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti al compimento di un Operazione durante un Periodo di Chiusura:

- a) sulla base di una valutazione caso per caso in presenza di circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Strumenti Finanziari o Prodotti Finanziari Collegati;
- b) quando il Soggetto Rilevante è in grado di dimostrare che l'Operazione non può essere effettuata se non durante il Periodo di Chiusura.

9.3 Nei casi in cui sussistano le circostanze di cui al paragrafo che precede, l'autorizzazione al compimento di un Operazione deve essere richiesta dal Soggetto Rilevante tramite richiesta scritta motivata, contenente una descrizione accurata dell'Operazione ed una spiegazione del motivo per il compimento della stessa.

9.4 Per circostanze eccezionali si intendono delle situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Nel determinare l'eccezionalità di una circostanza la Società, oltre ad altri indicatori, valuta se ed in quale misura il Soggetto Rilevante:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; e
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non compiendo immediatamente l'Operazione.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti. In tal caso, sarà onere degli Organi Delegati dare tempestiva comunicazione a ciascuno dei soggetti di cui sopra dei periodi di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

10. **ULTERIORI CIRCOSTANZE IN CUI È POSSIBILE CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE**

10.1 Oltre alle ipotesi previste nell'articolo 9.2 della presente Procedura, la Società può autorizzare un Soggetto Rilevante diverso da un Azionista Rilevante a compiere un Operazione durante un Periodo di Chiusura quando:

- a) al Soggetto Rilevante sono concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che il piano e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dalla Società, il piano stabilisca i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari e che non sussista in capo al Soggetto Rilevante alcun potere discrezionale riguardo all'accettazione dei predetti Strumenti Finanziari;
- b) al Soggetto Rilevante sono stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano con le caratteristiche di cui alla lettera a) che precede, la cui esecuzione debba essere portata a termine durante un Periodo di Chiusura e non sussista in capo al Soggetto Rilevante alcun potere discrezionale riguardo all'accettazione dei predetti Strumenti Finanziari;

- c) il Soggetto Rilevante esercita, previa notifica per iscritto alla Società almeno quattro mesi prima della scadenza, opzioni o *warrant* o un diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di cui alla lettera a) che precede, qualora la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o obbligazioni convertibili, a condizione che la decisione del Soggetto Rilevante sia irrevocabile e che lo stesso sia stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- d) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti a cui lo stesso abbia aderito prima del Periodo di Chiusura, le condizioni di partecipazione al piano e la partecipazione allo stesso siano irrevocabili e le condizioni di acquisto siano definite dal piano senza che sussista la possibilità in capo al Soggetto Rilevante di modificarle;
- e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che i conti su cui è effettuato il trasferimento siano di proprietà dello stesso Soggetto Rilevante e che non si verifichino variazioni del prezzo di detti Strumenti Finanziari;
- f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi a Strumenti Finanziari la cui data finale è compresa in un Periodo di Chiusura, dimostrando che tale operazione non poteva avere luogo in altro momento.

11. **SANZIONI**

- 11.1 L'inosservanza degli obblighi di comunicazioni previsti da disposizioni di legge e regolamentari e recepiti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità Competente.
- 11.2 In caso di violazione della presente Procedura, la Società e le sue Controllate Rilevanti procederanno nei riguardi dei responsabili, ove ne sussistano i presupposti giuridici, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dall'Emittente in conseguenza di detta violazione.
- 11.3 Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, dall'Autorità Competente o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
- 11.4 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

12. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 12.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti sono, pertanto, tenuti ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
 - a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

- c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
 - e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile.
- 12.2 Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. n. 196/2003.

13. **MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

- 13.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Delegati.
- 13.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

14. **DISPOSIZIONI FINALI**

- 14.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
- 14.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: *(i)* restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; *(ii)* fornire all'Investor Relator un elenco contenente i nominativi e le generalità delle proprie Persone Strettamente Associate, *(iii)* informare l'Investor Relator in caso di variazione del predetto elenco, *(iv)* ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e *(v)* rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 14.3 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativo o connesso al rispetto della presente Procedura da parte delle Persone Strettamente Associate, ivi incluse le relative responsabilità, restano di esclusiva competenza e/o ad esclusivo carico del rispettivo Soggetto Rilevante.
- 14.4 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e/o sistemi multilaterali di negoziazione.

15. **ENTRATA IN VIGORE**

- 15.1 La presente Procedura, aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di SNAI in data 5 agosto 2016, entra in vigore con effetto dalla medesima data.

ALLEGATO A

Accettazione della Procedura

Il sottoscritto _____
residente in _____
nella sua qualità di _____
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti a cui è applicabile la Procedura di *Internal Dealing* di SNAI S.p.A.

dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

_____;

- indica i seguenti nominativi delle proprie Persone Strettamente Associate:

_____;

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società a comunicare e diffondere il contenuto delle predette comunicazioni al pubblico e alla CONSOB nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 12 della Procedura.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate

1	<u>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione / alla persona strettamente associata</u>	
a)	Nome ¹	
2	<u>Motivo della notifica</u>	
a)	Posizione/qualifica ²	
b)	Notifica iniziale/modifica ³	
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Denominazione ⁴	
b)	LEI ⁵	
4	Dati relativi all'operazione (sezione da ripetere per (i) ciascun tipo di strumento, (ii) ciascun tipo di operazione, (iii) ciascuna data e (iv) ciascun luogo in cui sono effettuate le operazioni)	
a)	Descrizione dello strumento finanziario ⁶ Codice di identificazione ⁷	
b)	Natura dell'operazione ⁸	

c)	Prezzo/i e volume/i ⁹	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i												
		Prezzo/i	Volume/i														
d)	Informazioni aggregate ¹⁰ - Volume aggregato - Prezzo																
e)	Data dell'operazione ¹¹																
f)	Luogo dell'operazione ¹²																

Luogo e data

Firma

Istruzioni per la compilazione dell'Allegato B

(1) Nome	Per le persone fisiche: nome e cognome e codice fiscale Per le persone giuridiche: denominazione completa, comprensiva di forma giuridica e codice fiscale
(2) Posizione / qualifica	Per i Soggetti Rilevanti: posizione occupata all'interno dell'Emittente o della Controllata Rilevante Per le Persone Strettamente Associate: tipologia di Persona Strettamente Associata unitamente al nome, cognome e posizione del Soggetto Rilevante di riferimento (es. <i>coniuge di [...], amministratore della società [...]</i>)
(3) Notifica iniziale/modifica	Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente modifica
(4) Emittente	Indicare denominazione completa dell'emittente di riferimento e il rispettivo codice fiscale
(5) LEI	Indicare (ove presente) il codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442
(6) Descrizione dello strumento finanziario	Indicare la natura dello strumento finanziario: azione, strumento di debito (obbligazione), derivato o strumento finanziario legato ad un'azione o a uno strumento di debito
(7) Codice di identificazione	Indicare il codice di identificazione dello strumento finanziario come definito nel regolamento delegato UE n. 600/2014 (es. codice <i>ISIN</i>)
(8) Natura dell'operazione	Descrizione del tipo di operazione facendo possibilmente riferimento alle tipologie di operazioni riportate nella presente Procedura (art. 5) Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni
(9) Prezzo/i e volume/i	Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare i prezzi e i volumi di ogni singola operazione
(10) Informazioni aggregate	I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando <i>(i)</i> si riferiscono allo stesso strumento finanziario, <i>(ii)</i> sono della stessa natura, <i>(iii)</i> sono effettuate nello stesso giorno e <i>(iv)</i> sono effettuate nello stesso luogo Nel caso di un'unica operazione indicare il prezzo della singola operazione. Nel in cui i volumi di operazioni multiple sono aggregati, utilizzare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate
(11) Data dell'operazione	Data: indicare la data di esecuzione dell'operazione [AAAA-MM-GG; ora UTC] (utilizzare il formato ISO 8601)
(12) Luogo dell'operazione	Luogo: indicare nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata. Se l'operazione è stata eseguita al di fuori di una delle sedi di cui sopra, indicare la dicitura "al di fuori di una sede di negoziazione"

Per un più corretto utilizzo della terminologia tecnica e delle abbreviazioni, anche in funzione della comunicazione nei confronti dell'Autorità Competente, si rimanda al contenuto del Regolamento di esecuzione UE 523/2016 e del Regolamento di esecuzione UE 378/2016.